

Roma, 19 luglio 2011  
Prot. 33/FL/lr

A TUTTE LE STRUTTURE  
L O R O S E D I

OGGETTO: Legge 111/2011 (manovra finanziaria) - Contributo unificato per il contenzioso previdenziale e di lavoro

Carissimi,

L'approvazione definitiva della manovra finanziaria con legge 15 luglio 2011 n.111 ha comportato, come è noto, alcune modifiche, una delle quali, parziale, ha riguardato la soglia di esenzione dalle spese di giustizia nelle cause previdenziali e di lavoro.

Come già ricordato nella precedente circolare relativa alle norme sul lavoro inserite nella manovra finanziaria, la gratuità delle spese di giustizia nelle cause previdenziali e di lavoro è stata parzialmente abolita. E' stato infatti introdotto un contributo unificato per le parti titolari di un reddito superiore ad una soglia prestabilita.

La nuova norma, contenuta nell'art. 37 comma 6 della manovra, rimane di difficile lettura anche se, con la modifica introdotta, è stata positivamente ampliata l'area dell'esenzione dal contributo unificato.

Il pagamento del contributo è ora dovuto dalle parti titolari di un reddito Irpef pari a tre volte il reddito massimo richiesto per l'accesso al gratuito patrocinio, ovvero almeno 31.884,48 euro (inizialmente la manovra lo aveva fissato a 21.256,32 euro).

Tale soglia viene calcolata su base familiare secondo quanto previsto dall'art. 76 del Testo Unico sulle spese di Giustizia. La soglia viene elevata di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi. (art. 92 Testo Unico sulle spese di Giustizia).

Pur con questa criticità, si tratta di una modifica importante, un primo risultato della mobilitazione per ridurre l'impatto negativo di questa norma.

Di seguito si ricostruisce brevemente lo stato dell'arte rispetto agli aspetti più problematici della norma.

Fatto salvo che la progressività non è prevista per le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie (se non in Cassazione) è controversa la sua applicazione, in base al valore della causa, per le cause di lavoro, relativamente ai primi due gradi di giudizio.

Ricordiamo che, nel caso di ricorso in Cassazione, il contributo unificato cresce al crescere dell'importo del valore della causa: euro 37 per i processi di valore inferiore a euro 1.100, euro 85 per i processi fino a euro 5.165; euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a euro 25.823; euro 450 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a euro 51.646; euro 660 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a euro 258.228; euro 1056 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino a euro 516.457; euro 1466 per i processi di valore superiore a euro 516.457.

Analogamente con quanto previsto in precedenti testi legislativi si identifica, per le cause di lavoro, un riferimento normativo (art. 13 comma 1 lettera a) del Dpr 115/2002) che indica in 37



euro il contributo unificato, dovuto nei primi due gradi di giudizio, a prescindere dal valore della causa.

In questi casi, fin da ora, si dovrà pagare un importo, pari a 37 euro per le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie e per le cause individuali di lavoro.

Il contributo è ridotto alla metà (18,50 euro) per i procedimenti speciali e cautelari (compresi i ricorsi per decreto ingiuntivo).

Il riferimento ai 1100 euro come tetto massimo per il valore della controversia per i quali si applicherebbe il contributo nella sua quantificazione minima (37 euro) è pertanto da riferirsi alla normalità della progressione applicata alle altre controversie e non al contenzioso di lavoro.

Non si spiegherebbe altrimenti il riferimento, per i primi due gradi di giudizio, alla sola lettera a) del comma 1 dell'art. 13 ed, invece, a tutte le lettere del comma 1, che la stessa norma prevede per i giudizi di fronte alla Corte di Cassazione.

E' comunque necessario al più presto chiarire il reale significato della norma ed anche il suo campo di applicazione poiché gli Uffici Vertenze ed i legali di riferimento ci indicano che, in molti Tribunali, le spese vengono applicate anche ai verbali di notifica, alle copie di accesso agli atti, alle spese di pignoramento, alle cause fallimentari e così via.

La Cisl è impegnata a richiedere ai Ministeri competenti (Lavoro e Giustizia) una circolare interpretativa che chiarisca definitivamente l'interpretazione della norma, ci auguriamo coerentemente con quanto da noi sostenuto.

Qualora prevalesse l'interpretazione che prevede che la progressività si applichi anche alle cause di lavoro anche nei primi due gradi di giudizio si produrrebbe un ulteriore significativo inconveniente: una non sempre possibile quantificazione esatta del valore della causa, fin dal primo grado, ed una conseguente difficoltà per i nostri uffici e per i lavoratori di valutare pienamente l'incidenza delle spese sull'importo complessivo della causa stessa.

In conclusione, l'intervento sulle spese di giustizia del lavoro ci appare difficilmente sostenibile e sicuramente da correggere, pur se calmierato dall'elevazione della soglia di reddito necessaria per ottenere l'esenzione dai nuovi costi introdotti.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto  
Giorgio Santini